



COMUNE DI ROSTA

PROVINCIA DI Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
PASSI CARRABILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26 maggio 2005

INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile.

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione.

Art. 4 - Passi carrabili ed accessi stradali esistenti.

Art. 5 - Ufficio comunale competente.

Art. 6 - Spese e cauzioni.

Art. 7 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico.

Art. 9 - Riconoscimento del passo carrabile.

Art. 10 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Art. 11 - Deroghe alle chiusure,

Art. 12 - Sanzioni.

Art. 13 - Entrata in vigore.

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

1. Per passo carrabile si intende l' accesso da aree private su aree pubbliche, che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.

2. I passi carrabili sono individuati in due tipi:

1) passi carrabili realizzati mediante opere edilizie permanenti su aree pubbliche, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fossi, ponticelli ecc.;

2) passi carrabili "a raso" individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sull'area pubblica senza realizzazione di opere edili di cui al punto 1) (tali passi sono chiamati passi carrabili).

Articolo 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali e statali correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi titoli autorizzativi edilizi.

Articolo 4

Passi carrabili ed accessi stradali esistenti

1. Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti, autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo tempi e modalità previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione secondo lo schema tipo che verrà predisposto dal competente ufficio.

3. Salvo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

4. I passi carrabili e gli accessi stradali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica autorizzazione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano di ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità.

Articolo 5

Ufficio comunale competente

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti e, per quanto riguarda le strade non comunali, dopo aver acquisito il parere o il nulla osta dell'Ente proprietario della strada (art. 25, comma 3, del Codice della Strada).
3. Le domande dirette a conseguire la regolarizzazione dei passi carrabili già autorizzati o comunque esistenti e privi di precedente autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere accompagnati da idonea autocertificazione attestante che gli stessi non creino pregiudizio o ostacolo alla pubblica e privata autorità e che sussistano le autorizzazioni previste dall' art. 22 del nuovo codice della strada in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica.

Articolo 6

Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune potrà richiedere un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria nonché un' eventuale cauzione da richiedersi all' interessato.
2. L'ammontare delle somme per rimborso spese di sopralluogo, istruttoria e l'eventuale cauzione, saranno fissate con apposita *deliberazione* della Giunta Comunale.

Articolo 7

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto della Giunta Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.
2. L' autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 8

Occupazione di suolo pubblico

1. Per il passo carrabile autorizzato e munito di apposito segnale, **non è dovuto** il pagamento di imposte, tasse, canoni o altri oneri eventualmente stabiliti in base alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 9

Riconoscimento del passo carrabile

1. Per ogni passo carrabile autorizzato il competente ufficio comunale fornirà apposito segnale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Articolo 10
Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli utenti in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Articolo 11
Deroghe alle chiusure

1. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 5,00.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Articolo 12
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, costituisce violazione alle disposizioni all'art. 22 del Codice della Strada e sono punite ai sensi dello stesso articolo.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.